

PREMESSA

Il reato di maltrattamenti in famiglia contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), ha come obiettivo primario la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei soggetti che appartengono all'universo familiare e para-familiare.

La disposizione, dopo vari cambiamenti che si sono susseguiti, anche a livello storico e culturale, fin dai codici preunitari, ad oggi si rifà principalmente alla riforma del 2012, che ha conferito alla fattispecie in esame una portata più ampia e generale.

La norma, trova collocazione nell'undicesimo titolo del secondo libro del codice penale, all'interno del capo IV, intitolato "*dei delitti contro l'assistenza familiare*"; proprio tale sistemazione ha dato vita, negli anni, a numerose critiche che, in primo luogo, hanno riguardato la collocazione sistematica della norma, e successivamente, sono andate a ricomprendere anche altre questioni, inerenti al bene giuridico tutelato dal reato stesso.

Proprio con riferimento alla collocazione della disposizione, la dottrina, si è dimostrata fin da subito divisa in due orientamenti: da una parte, la collocazione della norma è stata ritenuta non corretta, in considerazione del fatto che, il reato in questione si intende realizzato mediante il compimento di atti che determinano la lesione della libertà e dell'incolumità individuale, con la conseguenza che, secondo questo orientamento, sarebbe più opportuna una sua collocazione nell'ambito dei delitti contro la persona;

dall'altro lato, invece, siffatta collocazione è stata ritenuta impropria, poichè non rispecchia il reale ambito tutelato dalla norma, che deve essere esteso alla tutela dell'integrità psicofisica di tutte quelle vittime che si trovano in uno stato di soggezione dinanzi al soggetto agente.

Proprio per quanto riguarda i soggetti passivi del reato in esame, molti problemi si sono posti, soprattutto in passato, a livello interpretativo, con riferimento al concetto di "*persona della famiglia*", in considerazione del quale, ad oggi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, non è necessario che i soggetti siano legati da un vincolo di parentela o di affinità, ma è fondamentale che, il legame tra di esse, sia di assistenza e/o protezione, anche in assenza di un rapporto di stabile convivenza o coabitazione.

Nei prossimi paragrafi, si procederà all'analisi di questi problemi interpretativi, attraverso un *excursus* che evidenzia anche i mutamenti giuridici e socioculturali, che non solo hanno cambiato radicalmente il modo di concepire la famiglia, ma anche trasformato la mentalità dell'uomo e, conseguentemente, del giurista.

CAPITOLO I

1. I maltrattamenti come reato c.d. relazionale. Analisi del concetto e fenomenologia.

L'art. 572 c.p., che disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia contro familiari e conviventi, al primo comma stabilisce che “ *chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni* ”.

La norma, a ben vedere, si riferisce ad espressioni quali “maltrattare”; “persona della famiglia”; “persona sottoposta all'autorità” che, ancora oggi, continuano a destare diverse perplessità e, purtroppo, non riescono a chiarire in modo preciso, quelli che sono gli elementi costitutivi del reato in esame ¹.

Non è certamente un segreto, infatti, che il delitto, a livello interpretativo, nel corso degli anni e nel passaggio da un codice all'altro, abbia affrontato molte situazioni complesse, molte evoluzioni, che spesso, hanno portato giurisprudenza e dottrina a discussioni piuttosto significative. Prima però di andare ad esaminare tutte le questioni tecniche, le riforme significative, e le problematiche relative alla fattispecie, che vedremo più avanti in modo approfondito, è importante, anzitutto, parlare della *qualificazione* del reato di maltrattamenti.

¹ F. CATULLO, *Diritto penale della famiglia*, CEDAM, Padova, 2012, p. 327.

A tal proposito, è fondamentale dire, che, il delitto di *maltrattamenti contro familiari e conviventi*, al pari di quello di *abuso dei mezzi di correzione o di disciplina* (art. 571) può essere considerato l'*archetipo* dei reati c.d. relazionali². Tali delitti infatti, non solo vengono realizzati all'interno di un contesto interpersonale che potremmo definire "a due", ma, lo stesso contesto, assume rilevanza giuridica addirittura come elemento costitutivo del fatto tipico³.

Fatta questa premessa, dunque, viene da chiedersi: in cosa consiste un reato relazionale? È importante dire che, dei reati relazionali si possono dare due diverse definizioni: una più generica, di carattere fenomenologico - fattuale; ed una più rigorosa e tecnica, basata sulla rilevanza giuridico/penalistica del contesto relazionale.

Con riferimento alla prima definizione, più generica, vengono definiti relazionali tutti quei reati che si verificano all'interno di un *rapporto interpersonale*, instaurato fra le parti, prima della concretizzazione del fatto. È infatti noto ormai come, nella maggior parte dei delitti dolosi che vengono realizzati contro la persona, siano sempre più numerosi i delitti in cui, fra le parti coinvolte, vi sia un rapporto quantomeno di conoscenza, mentre, a livello statistico, sono sempre meno frequenti i casi in cui, il soggetto agente e la vittima sono del tutto estranei.

Con riferimento invece, alla seconda definizione, a tal proposito, è fondamentale dire che, nei reati relazionali "più rigorosi", si attribuisce rilevanza giuridica alla *relazione interpersonale* fra le parti, dovendo distinguere a seconda che, tale relazione venga qualificata come circostanza, o, addirittura, come elemento costitutivo del fatto tipico.

² R. BARTOLI, *Reati contro la famiglia*, in corso di pubblicazione, 2021, p. 159.

³ *Ibidem*.

Nella prima direzione, quello della relazione come vera e propria *circostanza aggravante*, si sono mosse alcune recenti riforme orientate alla tutela dei soggetti che, proprio in forza di una relazione interpersonale, risultano essere particolarmente vulnerabili: queste riforme, hanno come obiettivo primario quello di contrastare diverse tipologie di violenza, come quella contro minori; di genere; ed anche intra-familiare ⁴.

Nella seconda direzione (e cioè, relazione intesa come *elemento costitutivo* del fatto tipico), vanno a collocarsi proprio i due delitti sopracitati, in quanto la stessa dimensione relazionale che intercorre tra autore e vittima, assume rilevanza sul piano della tipicità, diventando a tutti gli effetti un presupposto della condotta, che, appunto, preesiste alla realizzazione del comportamento criminoso ⁵.

Detto questo, e chiarito le due definizioni di cui sopra, è importante soffermarsi, in particolar modo, sulla *fenomenologia* dei reati relazionali, e sulle peculiarità di quest'ultima, che sono rilevanti.

1. Per cominciare, anzitutto, si devono distinguere diverse tipologie di rapporto:

a) Da un lato, se ci basiamo sul *criterio dell'intensità del legame*, le relazioni che si instaurano tra soggetti che non sono estranei tra loro, possono consistere in una mera conoscenza, oppure possono consistere in rapporti più stretti, più intimi, all'interno dei quali possono essere ulteriormente distinti, in base all'intensità del rapporto che si viene a creare,

⁴ Soltanto per citarne alcune: quella dell'aggravante comune della c.d. violenza assistita, introdotta nel 2013 (art. 61, comma 1 n. 11- *quinquies* c.p.); oppure, anche quelle relative alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio doloso, che sono state introdotte nel 2018 e nel 2019 (art. 577 comma 1 n. 1 e comma 5 c.p.) - *Ivi*, p. 160.

⁵ Possiamo dire, quindi, che, rientrano nella sfera dei reati relazionali, soltanto quei reati in cui assume rilevanza, sul piano della tipicità, la dimensione relazionale tra vittima e autore. Non rientra in tale categoria, ad esempio, il delitto di atti persecutori (ex art. 612 bis), in quanto il fatto tipico, in tale delitto, non attribuisce alcuna rilevanza al tipo di relazione che intercorre tra autore e vittima - *Ibidem*.

relazioni dove il legame dipende, in sostanza, dallo svolgimento di determinate attività (ad esempio, relazioni di docenza/discenza [formative]; oppure quelle di assistenza/affidamento; o quelle lavorative), e le relazioni dove, invece, tra le parti emerge un vero e proprio legame di affettività (ad esempio, quelle amicali; sentimentali; familiari; fino ai “legami di sangue”, che derivano da rapporti di parentela “diretta”). Una differenza molto importante da evidenziare, a tal proposito, è quella tra relazioni che si basano su una convivenza e relazioni che, invece, prescindono da essa. Tale distinzione è fondamentale perché, ad oggi, la convivenza è sempre più riconosciuta come un contesto che è destinato ad incidere profondamente, non soltanto sulle dinamiche criminose, ma anche sulle stesse dinamiche relazionali successive all’eventuale realizzazione di reati ⁶.

b) Dall’altro lato, facendo riferimento stavolta alle *posizioni relazionali*, si può distinguere tra relazioni “paritarie”, dove i due soggetti si trovano sostanzialmente sullo stesso livello, e relazioni caratterizzate da un “dislivello”, all’interno delle quali si può distinguere ulteriormente tra quelle in cui esiste una vera e propria autorità/gerarchia (quindi, ad una posizione di sovraordinazione e dominio ne corrisponde una caratterizzata da subalternità), e relazioni in cui, invece, c’è un affidamento, ragion per cui un soggetto che si trova in posizione di inferiorità o comunque di “vulnerabilità” si affida ad altro soggetto che invece ha una posizione di dominio ⁷.

2. In secondo luogo, importante e particolare è la dinamica dei reati relazionali sotto diversi profili:

⁶ R. BARTOLI, *op. cit.*, p. 161.

⁷ *Ivi*, p.162.

a) *Primo profilo*: anzitutto, è fondamentale dire che, i reati relazionali si snodano nel tempo, e quindi sono caratterizzati da un naturalistico *fattore tempo*. Come andremo ad esaminare nello specifico più avanti, con riferimento alla condotta nei maltrattamenti “ *L’incriminazione può assumere un senso specifico solo grazie alla durata del fatto incriminato, al suo protrarsi nel tempo sino a produrre un salto di qualità nel significato degli episodi di cui si compone*”⁸; infatti, un unico fatto di reato realizzato all’interno di una relazione non potrà mai costituire un reato relazionale, essendo richiesta necessariamente una reiterazione dei comportamenti. Non sarà sufficiente, quindi, nè un unico atto, nè un mero ripetersi di atti (più o meno sporadici) l’uno scollegato dall’altro: ma sarà necessaria una reiterazione seriale delle condotte ⁹. Non solo, ma proprio in virtù di questa componente temporale, i reati relazionali possono prendere la forma di vere e proprie *escalation*, fatte da situazioni che, di volta in volta si fanno sempre più gravi: si parte da una tensione verbale, passando attraverso manifestazioni aggressive che possono essere caratterizzate da un uso, anche se in certi casi minimo, di violenza, fino ad arrivare ad un incremento della stessa e ad una stabilizzazione dell’aggressività, che porta, inevitabilmente, la relazione intersoggettiva, ad un clima di paura, e, alla possibilità di evolversi negli eventi più tragici.

b) Il *secondo profilo* riguarda la tipologia dei comportamenti aggressivi. Da un lato, proprio la reiterazione delle condotte da luogo alla c.d. *abitualità* ¹⁰; dall’altro lato, però, si pone il tema relativo ai comportamenti

⁸ Con espressione evocativa, la vecchia dottrina parlava, in proposito, di *reato frequentativo*: v. ad es. SABATINI, 139.

⁹ Così A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, Vol. XIII, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 360.

¹⁰ Si parla di una “ripetizione intervallata nel tempo di più condotte tra loro omogenee” (ROMANO).

volti ad integrare tali reati, e cioè, se, per comportamenti penalmente rilevanti possano essere intesi soltanto atti che di per sé costituiscono reato (ad esempio, l'ingiuria -oggi depenalizzato- la diffamazione, la minaccia, la violenza privata, le lesioni, o le percosse, fino al sequestro di persona o addirittura all'estorsione e la rapina); oppure, anche atti che invece sono di per sé leciti (ira, atti di discriminazione, soprusi, ecc).

A ben vedere, la questione relativa ai comportamenti è estremamente importante: prima di tutto perché si parla di episodi che esprimono un disvalore diverso sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo; inoltre, si deve osservare come, più il comportamento è lecito, più è difficile che questo possa arrivare a creare un evento lesivo alla persona.

Più semplicemente, possiamo dire che, mentre la realizzazione di atti che costituiscono reato e che consistono in aggressioni alla persona, non fanno altro che approfondire l'offesa personalistica, la realizzazione di atti che, invece, sono di per sé leciti, condiziona ed altera soprattutto la dimensione relazionale, potendo, di fatto, limitare la vittima nell'esprimere la propria persona ¹¹.

3. In *terzo luogo*, si deve esaminare la *dinamica relazionale* che scaturisce dai reati relazionali, ovvero, il complesso modo di gestire, da parte della stessa coppia, il fatto offensivo. Anche in questo caso, è opportuno distinguere diversi profili importanti:

- a) Per quanto riguarda il primo profilo, i reati relazionali, solitamente, si realizzano all'interno di un *rapporto conflittuale*. A tal proposito, occorre fare una precisazione molto importante: la conflittualità non può costituire un alibi. Il soggetto che agisce cagionando un danno alla vittima, non può giustificare il proprio comportamento facendo

¹¹ R. BARTOLI, *op. cit.*, p. 163.

riferimento ad un clima di conflitto che si è instaurato all'interno della relazione, sminuendo così la gravità del suo gesto e dando parte della colpa alla vittima stessa. Infatti, ad oggi, secondo l'indirizzo prevalente, un ragionamento del genere basato sul concetto di provocazione non può essere ammesso, e questo perché, essendo i reati relazionali (in particolare i maltrattamenti, come vedremo) il frutto di malanimi, di violenza, di perversità del reo, e di volontà di maltrattare, non è possibile conciliare questi aspetti, con lo stato d'animo proprio di colui che agisce a seguito di una provocazione e che esplose in una reazione, ancorché giustificata ¹². Questo, è evidente anche da un punto di vista psicologico, perché è impossibile che un unico fatto provocatorio della vittima, possa motivare tutta una serie di atti illeciti e violenti, che può essere anche molto lunga e piuttosto intervallata ¹³.

- b) Il *secondo profilo*, probabilmente è il più delicato. A tal proposito, è importante dire che, la relazione innesca dinamiche relazionali del tutto particolari e -per così dire- opposte proprio nella gestione della confittualità, o dei singoli episodi che già assumono rilevanza ai fini del reato relazionale. Da un lato, le dinamiche relazionali che agevolano la realizzazione di reati sono, per così dire, criminogene, perché inizialmente possono comportare una certa confidenza che, andando avanti col tempo, può farsi sempre più pericolosa e può dar vita a meccanismi abitudinari che finiscono per abbassare il livello del rispetto, del limite e della distanza. Oltre a questo poi, è importante dire inoltre che, la relazione, soprattutto se chiusa, può diventare il terreno fertile per chi domina, perché, più un rapporto diventa chiuso ed

¹² Cass., 3.6.1942, *Sc. pos.*, 1943, 135; Cass., 16.5.1952, *GP*, 1952, II, 1066; Cass., 16.5.1958, *GP*, 1959, II, 82, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, *I reati contro la famiglia*, UTET, Torino, 2006, p. 407.

¹³ *Ibidem*.

impenetrabile, più la violenza da parte del dominatore nei confronti del dominato sarà destinata ad aumentare, arrivando a crearsi così un circolo vizioso in cui, appunto, più c'è inaccessibilità, più la relazione si fa violenta. Dall'altro lato, le dinamiche relazionali possono portare al riavvicinamento e alla riconciliazione, e quindi, alla "cancellazione" del significato di determinati episodi (ad esempio, quando il coniuge che ha compiuto una violenza nei confronti dell'altro, si fa vedere realmente pentito, si scusa, e l'altro, che ha subito l'aggressione, finisce per non dare importanza all'accaduto). A tal proposito, è importante dire che, i momenti di riconciliazione possono assumere, a seconda delle dinamiche, significati diversi: possono costituire autentici momenti di pacificazione che mirano ad una vera e propria ripartenza della relazione; ma possono anche costituire momenti di calma e tranquillità apparente, destinati a naufragare alla prima, nuova discussione. Questo modo di gestire la conflittualità costituisce un punto fondamentale dei reati c.d. relazionali, aprendo al problema, più che del se, ma soprattutto del come e del quando l'ordinamento debba intervenire ¹⁴. Se infatti, da un lato, la particolare relazione che intercorre tra i soggetti è in grado di colorare i fatti di un disvalore del tutto peculiare, dall'altro lato, le stesse peculiarità della relazione impongono di valutare il tipo di intervento che si vuole compiere ¹⁵: insomma, detto in parole povere, nelle relazioni di coppia si avverte la presenza di una componente intima e privata, che non può essere trascurata dallo Stato.

- c) Infatti, in termini ancora più approfonditi, è necessario mettere in evidenza un *terzo profilo* e osservare come, rispetto al singolo atto

¹⁴ R., BARTOLI, *op. cit.*, p. 164.

¹⁵ *Ibidem*.